24 NOVEMBRE 2016 - VERBALE di CONSIGLIO

Il giorno 24 del mese di novembre dell'anno 2016, nella sede dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, si riunisce il Consiglio Regionale nelle persone dei seguenti componenti:

- Dott. Riccardo Bettiga – Presidente
- Dott. Luca Piero Mazzucchelli - Vicepresidente
- Dott.ssa Laura Antonia Lucia Parolin – Segretario
- Dott. Luca Longo - Tesoriere
- Dott.ssa Barbara Bertani – Consigliere
- Dott. Paolo Bozzato – Consigliere
- Dott.ssa Roberta Ada Cacioppo – Consigliere
- Dott.ssa Cristina Contini – Consigliere
- Dott. Mauro Vittorio Grimoldi - Consigliere *(entra alle ore 20:03)*
- Dott. ssa Valeria La Via – Consigliere *(entra alle ore 20:03)*
- Dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere
- Dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere

Assenti: dott. Paolo Maria Campanini, dott.ssa Alessandra Micalizzi, dott.ssa Chiara Ratto

Alla seduta partecipa l'Avv. Massimo Ruggiero, membro della Commissione Deontologica

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
2. Delibera di rinvio approvazione Bilancio di previsione 2017;
3. Procedimento disciplinare B. L.M. / P. F. ore 20:00;
4. Procedimento disciplinare Z. M.A. / Z. G.M. ore 21:00;
5. Casi di Deontologia:
   a) J. A.D. / F. G. - D. V.
   b) C. S. / J.B. R.
   c) R. E. / F. I.
   d) N. E. / D. G.
   e) S. V. / F. K.
   f) C. A. / C. C.
   g) P. A. - N.S. E.E. / F. R.C.

Il Presidente dott. Bettiga constatata la presenza del numero legale (presenti 12 consiglieri) dichiara aperta la seduta alle ore 19:56.

Si passa al punto 1: comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;

Il Presidente dott. Bettiga comunica che il Consigliere dott.ssa Ratto è diventata mamma. Suggerisce di inviarle dei fiori con un messaggio da parte del Consiglio. Ringrazia tutti i Consiglieri per il contributo dato per le iniziative della rassegna "Tu sei" finora tenute, le quali hanno riscosso successo.
Dichiara che l'Ordine degli Psicologi della Lombardia sta proseguendo con le assunzioni degli interinali (Francesco Mauri ha iniziato a lavorare da una settimana).
Il Segretario dott.ssa Parolin riferisce che, in vista del prossimo Consiglio dedicato principalmente alle rendicontazioni, provvederà a inviare il prima possibile il materiale considerato che per una questione di tempo durante la riunione non si riuscirà a discutere tutte le rendicontazioni.

Si vota per inserire un nuovo punto 2 all'OdG: delibera di rinvio approvazione Bilancio di previsione 2017;
Il Tesoriere dott. Longo chiede che l'approvazione di bilancio venga rinviata al Consiglio del primo dicembre in modo tale da consentire all'Organo di revisione e al nuovo consulente fiscale, che hanno iniziano a lavorare per l'Ordine degli Psicologi della Lombardia da meno tempo, di "entrare pienamente dentro la nostra macchina burocratico-amministrativa".
La proposta viene approvata all'unanimità dei presenti con 10 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Marabelli, Pasotti).

(delibera n.367/16)

I Consiglieri La Via e Grimoldi entrano alle ore 20:03

Si passa al punto 3: procedimento disciplinare: B. L.M. / P. F.

Della discussione viene redatto verbale riservato.

Il Presidente dott. Bettiga mette ai voti la decisione di comminazione all'iscritto dott. B. L.M. della sanzione della SOSPENSIONE per 1 mese per la violazione degli artt. 3, 5, 31 del Codice Deontologico.

La delibera di comminazione all'iscritto dott. B. L.M. della sanzione della SOSPENSIONE per 1 mese per la violazione degli artt. 3, 5, 31 del Codice Deontologico viene approvata con **7 voti favorevoli** (Longo, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, la Via, Marabelli) e **5 voti contrari (**Bettiga, Parolin, Mazzucchelli, Pasotti, Bertani)

Pertanto, il Consiglio dell'Ordine, riunito in Camera di Consiglio, posto quanto sopra, decide di comminare la sanzione della SOSPENSIONE per 1 mese all'iscritto dott. B. L.M..
(delibera n.368/16)

Si passa al punto 4: procedimento disciplinare: Z. M.A. / Z. G.M.

Il Consigliere Pasotti esce alle ore 20:59

Il Consigliere relatore dott. Bertani Barbara illustra il caso. Della discussione viene redatto verbale separato.
Si rimanda la votazione del punto 4 dopo il punto 5

Si torna al punto 5: casi di deontologia.
a) J. A.D. / F. G. - D. V.
Il caso viene presentato dalla dott.ssa Barbara Bertani.

Esposto

Con atto del 4.7.2016, gli esponenti segnalano che l'iscritto ha svolto, in occasione dell'Assemblea del 19.5.2016, un intervento sulla metodologia di lavoro della Onlus in cui operano sia gli esponenti sia lo stesso iscritto. L'esposizione è stata: "imprecisa … e neppure in sintonia con i principi storici trasmessi dalla Fondatrice, …".
L'iscritto ha citato "procedure operative, … omettendone la fonte; in particolare non citava il fatto che ciò che si stava presentando ai Soci era opera del Collega (ndr: esponente)".
L'iscritto, rifiutava ripetutamente la proposta degli esponenti di un confronto tecnico scientifico, sulle metodologie utilizzate. Secondo gli esponenti l'iscritto avrebbe così violato: l'Art. 5 Comma tre: "Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate"; l'Art. 33 comma uno: "I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza"; l'Art.35: "Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi"; l'Art. 37 comma uno: "Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze".

Chiarimenti

In data 8.7.2016 l'iscritto ha fatto pervenire la documentazione relativa all'Assemblea e alle email. Con atto del 19.9.2016, l'iscritto precisa con un'integrazione dei chiarimenti che il suo intervento all'interno dell'assemblea dei soci, per la sua stessa natura, non richiedeva che fossero nominati o menzionati eventuali autori dei materiali presentati, trattandosi di un intervento con scopo esclusivamente divulgativo.

Commissione Deontologica

Le questioni proposte dagli esponenti evidenziano problematiche e contrapposizioni che riguardano la politica gestionale della Onlus senza evidenziare violazioni di tipo deontologico. In particolare, non risulta che l'iscritto abbia violato il principio del rispetto reciproco e della lealtà, non potendo considerarsi tale la relazione dell'assemblea che, secondo l'assunto degli esponenti, presenterebbe, senza citarne la fonte, modelli e metodologie che riguardano procedure elaborate da altri. E, in senso più generale, non può essere condivisa la prospettiva degli esponenti che vorrebbe, in sostanza, assimilare una relazione sulla politica gestionale della ONLUS alle relazioni o comunicazioni rivolte dagli psicologi alla comunità professionale. In nessun modo la relazione in questione può essere assimilata alla comunicazione di risultati di studi e ricerche scientifiche.

Non sussiste, pertanto, alcuna delle violazioni ipotizzate e la stessa attività qui in esame non rientra tra quelle proprie della professione di psicologo. La Commissione Deontologica propone pertanto l'archiviazione.

Il Presidente dott. Bettiga mette ai voti l'archiviazione del caso J. A.D. / F. G. - D. V. **La delibera di archiviazione del caso J. A.D. / F. G. - D. V. viene approvata all'unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli** (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, la Via, Marabelli).
(delibera n.369/16)

b) C. S. / J.B. R.
Il caso viene presentato dalla dott.ssa Barbara Bertani.

Esposto

In data 23.11.2015 l'esponente segnala che, a maggio del 2013, contatta l'iscritto per avere una valutazione del figlio (che svolgeva il primo anno di Liceo) in relazione a un sospetto DSA. Dopo 3/4 incontri l'iscritto gli comunica che il figlio: "Non ha problemi, se non una lieve dislessia". Questa dislessia era già riconosciuta avendo il ragazzo fatto 3 anni di terapia presso una logopedista. Al terzo anno del liceo il figlio viene bocciato e i professori consigliano ai genitori di fare una diagnosi presso l'U.O.N.P.I.A. in cui viene diagnosticata "una lieve dislessia con una discalculia media unita a una disgrafia importante". L'esponente contesta sia la diagnosi fatta dall'iscritto sia il fatto che, nonostante la sua richiesta, non gli abbia rilasciato una relazione scritta.

Chiarimenti

Con atto del 21.3.2016, l'iscritto invia i propri chiarimenti, precisando che il 13.5.2013 incontra la moglie dell'esponente e svolge un primo colloquio in cui stabilisce il percorso che avrebbe svolto con il ragazzo; il 3 e il 12 giugno effettua una valutazione neuropsicologica sul ragazzo (riporta i dati della valutazione effettuata); il 26.6.2013 incontra i genitori ai quali restituisce la conclusione della valutazione in cui non delinea la presenza di DSA anche se si evidenziano "*in alcuni passaggi, delle abilità non completamente automatizzate e che utilizzano meccanismi più elementari e tempo disperdenti in particolare nella lettura, grafia e scrittura di numeri*". L'iscritto precisa che non erano presenti i presupposti per una certificazione di DSA e concorda un incontro a settembre 2013 per confrontarsi con i genitori in relazione all'andamento del nuovo anno scolastico e redigere una eventuale relazione; da quel momento l'iscritto non ha più sentito la famiglia se non con la telefonata del novembre 2015 in cui la moglie dell'esponente gli ha comunicato che la scuola avrebbe effettuato interventi specifici solo a fronte di una certificazione di DSA. Dopo tale data non ha più avuto contatti con i genitori; in riferimento alla frase riportata nell'esposto in cui l'esponente afferma "*ho saputo inoltre che in altri casi abbia sbagliato la diagnosi sui pazienti...*"

si riserva di tutelarsi con interventi per evitare affermazioni che possano essere lesive per la sua professionalità.

Commissione Deontologica

L'iscritto ha fornito chiarimenti specifici in relazione alla metodologia e in riferimento allo strumento utilizzato per cui la Commissione Deontologica non ravvede elementi per comprovare gli illeciti disciplinari ipotizzati. Si propone, pertanto, l'archiviazione.

Il Presidente dott. Bettiga mette ai voti l'archiviazione del caso J. A.D. / F. G. - D. V. **La delibera di archiviazione del caso J. A.D. / F. G. - D. V. viene approvata all'unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli** (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, la Via, Marabelli).
(delibera n.370/16)

Il Presidente Bettiga e il Segretario Parolin escono alle ore 22:06

Il Consigliere Pasotti rientra alle ore 22:06

c) R. E. / F. I.
Il caso viene presentato dalla dott.ssa Roberta Cacioppo.

Esposto

In data 10.12.2015, l'esponente, moglie di un paziente dell'iscritta, manda all'Ordine un esposto molto dettagliato, allegando copia di diverse pagine manoscritte [*ndr*: solo presumibilmente dalla mano del marito, sarà poi l'iscritta stessa nei suoi chiarimenti a confermarne l'origine].
«La scrivente, dopo attenta valutazione disamina e confronto, intende denunciare, poiché comprovato, il fatto che Lei [*ndr*: l'iscritta] stia assistendo mio marito fornendo al medesimo strumenti e consigli comportamentali e gestionali in assoluto spregio ai dettami del CD degli Psicologi Italiani e non solo. La metodologia da Lei applicata su mio marito ha indiscutibilmente ed obiettivamente contribuito ad aumentare in modo decostruttivo il distacco dal medesimo, ha indotto M. [*il pz*] ad avere una percezione assolutamente errata delle cause che hanno portato alla fine della nostra unione, contribuendo a creare in lui una immagine di me assolutamente destabilizzante e priva di ogni corrispondenza alla realtà, permettendosi senza legittimazione di esprimere giudizi sulla mia persona, sulla natura delle mie reazioni, impedendo così la possibilità di trovare un qualsivoglia dialogo con mio marito nell'interesse dei minori coinvolti nella separazione, alimentando in ogni modo la conflittualità con modi e tempi assolutamente privi di qualsiasi buon senso, principio cardine della sua professione.»
L'esponente dettaglia in particolare la violazione di tre articoli del Codice Deontologico. Violazione dell'art. 3. L'iscritta ha indotto il paziente a non rispondere alle comunicazioni dell'esponente, «dicendogli di IGNORARE QUALSIASI MESSAGGIO, dettandogli tempi e modi su cosa e quando scrivermi»;mha attribuito all'esponente un «pensiero circolare», «senza neppure potermi valutare in concreto, personalmente»; ha dato al suo paziente

suggerimenti sulle modalità di frequentazione dei bambini che sono in conflitto con le più recenti affermazioni scientifiche sulla traumatizzazione dei minori figli di separati; non ha agevolato un confronto del suo paziente con la moglie, anzi forzandolo a essere presente solo per i bambini; ha suggerito di mantenere una posizione rigida nei confronti dell'esponente; ha convinto il paziente che la parte bisognosa di un aiuto psicologico fosse proprio l'esponente; ha suggerito al paziente di «non rispondere al dolore della moglie» [*ndr:* esponente].
Violazione dell'art. 7. L'iscritta: ha indotto il marito a «credere che "se la moglie va in escandescenza non è una sua responsabilità"»; ha addossato all'esponente la responsabilità della gravità della situazione familiare.
Violazione dell'art. 4. L'iscritta non ha lasciato al marito dell'esponente «ALCUNO SPAZIO PER AUTODETERMINARSI IN MODO CONSAPEVOLE ED AUTONOMO», e in particolare ha indotto il paziente ad assumere un atteggiamento duro, rendendo irrealizzabile la possibilità di pentimento da parte sua; gli ha suggerito di mostrare la propria rabbia «laddove passassi i limiti»; ha sollevato il marito da ogni responsabilità e senso di colpa; l'ha convinto a mandare all'esponente una diffida legale; ha suggerito che il marito si rendesse disponibile solo per i bambini «come se io non esistessi»; ha suggerito al marito frasi e comunicazioni, «togliendogli di fatto ogni autonomia di valutazione e di gestione, contribuendo ad annullare in lui il concetto di famiglia e di condivisione».
Conclude scrivendo: <<Lei si è permessa di dare giudizi sulla mia persona senza conoscermi, senza una anamnesi, senza una diagnosi, dandomi della persona dai pensieri circolari, della paranoica, della persona da stoppare con diffide legali, della persona psicologicamente destabilizzata tanto da a suo dire aver bisogno di un supporto terapeutico, mi ha dato della persona capace di reazioni gravose, scelte da me come se fossero generate dal nulla, attribuendomi comportamenti definiti deliranti senza verificarne la fondatezza e cancellando di fatto ogni possibilità di dirimere il conflitto con mio marito minando la mia dignità di persona, di madre e di moglie senza avere di me una conoscenza personale o diretta.
DIFFIDA ad astenersi dai comportamenti sopra menzionati posti da Lei in essere nella sua qualità di psicologa, psicoterapeuta o quant'altro occorrer possa nei rapporti di utenza e/o committenza con il sig. V. [*marito dell'esponente*] per le ragioni tutte sopra esposti, avvertendoLa che in caso contrario non esiterò ad adire le vie legali a tutela dei miei diritti ed al contempo propone formale.>>

Chiarimenti

Con atto del 13.1.2016, l'iscritta invia i propri chiarimenti, ai quali allega una dichiarazione del suo paziente (che la scioglie dal segreto professionale e che contestualmente dissente dai contenuti presenti nell'esposto). L'iscritta inquadra i propri chiarimenti fornendo innanzitutto una sintesi molto dettagliata della "situazione tra il sig. V [*pz*] e la esponente", del "motivo della consultazione richiesta dal sig. V", delle "deduzioni ricavate da materiale personale sottratto, che non coincide con le sedute di terapia". "All'interno di questa premessa trovano spazio osservazioni che di per sé, a mio avviso, indicherebbero l'inconsistenza delle accuse rivoltemi dalla sig.ra F., in quanto basate su elementi interpretativi, frutto dei propri comprensibili vissuti, piuttosto che di azioni realmente verificatesi." Tra l'esponente e l'iscritta è intercorsa anche una telefonata, in seguito al

ritrovamento del taccuino del paziente: "… ha contattato telefonicamente anche la scrivente, palesandosi solo in un secondo momento, riportando una serie di riflessioni sulla terapia del marito, basandosi chiaramente su supposizioni personali e cercando di carpire informazioni in merito a vicende personali del sig. V.. In questa telefonata la sig.ra aveva dato prova di interpretare in modo evidentemente soggettivo i contenuti scritti nel diario del marito…"; "…per ovvi motivi legati alla privacy e alla deontologia professionale, nel corso della telefonata mi sono limitata a dire che non potevo darle informazioni senza il consenso del marito e che ero tenuta ad avvisarlo della chiamata. Le suggerii, per il suo stesso benessere, di porre attenzione nell'interpretare ciò che trovava scritto nel diario sottratto perché rischiava di unire le parti generando una narrazione dettata forse dal suo stato emotivo, ma non necessariamente realistica. Piuttosto cercasse di confrontarsi con il marito su alcune questioni, io purtroppo non potevo fornirle ulteriori spiegazioni."
Nel lavoro terapeutico con il sig. V. la scrivente ha sempre agito nel rispetto e nell'osservanza del Codice Deontologico: «ho sostenuto il sig. V. nel cercare di maturare una migliore comprensione delle proprie dinamiche di funzionamento e di contenere il malessere esperito (art. 3)»; «consapevole della responsabilità derivata dall'esercizio della professione ho sempre mantenuto al di fuori del rapporto professionale fattori legati a convinzioni, inclinazioni personali, assetti valoriali, ecc. che potessero condizionare o influenzare il sig. V. (art. 3)».

«In tal senso, verificando la presenza di importanti problematiche relazionali e comunicative con la moglie (che non afferiva al percorso terapeutico con la scrivente) e consapevole delle ripercussioni di tale clima anche sull'equilibrio dei minori, ho appoggiato il tentativo di mediazione effettuato poi dalla coppia con altro professionista, al fine di cercare di migliorare la condizione separativa nell'interesse delle parti e dei minori (art. 3 e art. 18)»; «ho avuto cura di tutelare la privacy e la riservatezza del sig. V., non fornendo ad es. alla sig.ra elementi personali su cui non avevo ricevuto autorizzazione (art. 4 e art. 11)»; «ho rispettato l'autodeterminazione e l'autonomia del sig. V. ponendomi in una posizione di ascolto delle scelte effettuate, sostenendolo nella gestione delle conseguenze di tali posizioni; in tal senso mi sono posta in modo tale da rispettare le sue opinioni e credenze, astenendomi dall'applicare un assetto valoriale personale, ad es. in merito alla relazione extraconiugale e alla separazione (art.4)». «Ho esplicitato le criticità della situazione in essere e delle diverse posizioni emerse nelle dinamiche tra il sig. V. e la sig.ra F., con la consapevolezza che non sussistevano soluzioni "magiche", in grado di azzerare la sofferenza esperita, lavorando piuttosto sulla resilienza del sig. V., come padre e come uomo (art. 7)».

«Mi sono astenuta dal formulare giudizi sui soggetti direttamente o indirettamente intervenuti in terapia; chiaramente il sig. V., come tutte le persone in terapia, porta spezzoni del proprio funzionamento e non della esponente (art. 7)».

«In estrema sintesi, si ritiene che l'esposto (oltre ad essere basato su interpretazioni soggettive delle scelte del sig. V. in assenza del materiale clinico relativo alla terapia) si collochi come agito che dovrebbe essere letto e contestualizzato all'interno della cornice di

separazione conflittuale dei coniugi; è possibile ipotizzare che nello specifico rifletta ed esprima la difficoltà dell'esponente nel riuscire ad accettare, e di conseguenza rielaborare, vicissitudini dolorose e intollerabili, legate alle scelte del marito, che quindi vengono difensivamente attribuite a terzi.»

Commissione Deontologica

L'iscritta ha fornito chiarimenti esaustivi, pertanto non si ravvede la violazione dell'art. 4 e 7 ipotizzati dall'esponente. L'iscritta da quanto scrive, ci rende noto, di fatto, di aver violato l'articolo 11 CD nel momento in cui ha svolto una telefonata con la moglie del paziente, infrangendo il segreto. Nonostante affermi di non aver rivelato alcuna informazione sul percorso, ha accettato di sostenere la telefonata (dichiarando quindi esplicitamente la presa in carico del paziente) ed è entrata nel merito di alcune questioni riguardanti la coppia, non ultimo dando un'interpretazione sullo stato d'animo della signora e suggerimenti espliciti su come comportarsi. Considerando inoltre questa telefonata come un atto professionale, ci sembra pertinente valutare la condotta dell'iscritta anche ai sensi dell'art.3 : "Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze". Si propone quindi l'apertura del procedimento ai sensi degli artt. 3, 11 CD.

Camera di Consiglio

I Consiglieri concordano sul fatto che non ravvedono le violazione degli Artt. 4 e 7.
Un Consigliere afferma che l'iscritta, nel momento in cui ha accettato la telefonata della moglie dichiarando di non poterle dare informazioni senza il consenso del marito e che ero tenuta ad avvisarlo della chiamata, ha infranto il segreto. Un Consigliere sostiene che non doveva, come ha dichiarato, dare interpretazioni alla moglie in relazione al suo comportamento in quanto non era il soggetto del suo intervento professionale.
Un Consigliere ribadisce che considerando la telefonata come un atto professionale l'iscritta ha violato l'Art. 3 in quando lo psicologo deve essere consapevole delle prevedibili conseguenze di questo atto.

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli mette ai voti l'apertura del procedimento disciplinare del caso J. R. E. / F. I. ai sensi degli artt. 3 e 11 del Codice deontologico
La delibera di apertura del procedimento disciplinare del caso R. E. / F. I. ai sensi degli artt. 3 e 11 del Codice deontologico viene approvata all'unanimità dei presenti con 10 voti favorevoli (Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti).
La convocazione è fissata per il giorno 23/02/2017 alle ore 20:00
(delibera n.371/16)

d) N.E./D.G.
Il caso viene presentato dall'avv. Massimo Ruggiero.

Esposto

In data 24.8.2015 l'esponente: dichiara di essere stato contattato tramite email dall'iscritta, con la richiesta di appuntamento (per l'8.5.2012): l'iscritta segue da tempo il figlio (ha svolto 8 incontri conoscitivi) e vorrebbe "sentire il suo punto di vista come papà per valutare future ipotesi di lavoro"; allega vari scambi via posta elettronica con l'iscritta, in cui cerca di comprendere la motivazione della richiesta, il contesto all'interno del quale questa avvenga, chi si farà carico di quella spesa (posto che la richiesta di incontro non è nata da lui); allega la relazione redatta dall'iscritta, senza porre quesiti o lamentele specifici. All'interno della suddetta relazione, l'iscritta precisa che la consulenza psicologica con il minore è stata richiesta dalla madre e da 2 pediatri; chiede che l'Ordine si esprima in merito al fatto che l'iscritta abbia incontrato suo figlio per ben 8 incontri prima di raccogliere il consenso da parte del padre (che ha effettuato il colloquio e firmato la liberatoria solo in un secondo momento).

Chiarimenti

In data 9.2.2016 l'iscritta invia i propri chiarimenti: è psicologa e psicoterapeuta e lavora soprattutto in ambito dell'età evolutiva; nella prassi lavorativa chiede assolutamente sempre, prima di incontrare il minore, l'autorizzazione di entrambi i genitori e li convoca prima di incontrare il figlio per avere il loro punto di vista e per ottenere il consenso scritto di entrambi. Incontra i genitori, anche separatamente, se dichiarano di avere una conflittualità molto accesa; inoltre, per comprendere il contesto relazionale in cui va ad operare, si informa approfonditamente con entrambi i genitori sulla situazione giuridica parentale; riguardo al caso di specie, all'epoca ha effettuato diverse supervisioni e chiesto anche una consulenza a OPL; precisa di essere stata contattata dalla madre del minore, che esprimeva preoccupazione per i sintomi del bambino; ha avuto un mandato del pediatra con una richiesta psicologica necessaria e urgente (5.1.2012) (*ndr*: la Commissione ha richiesta copia della ricetta); successivamente si è concentrata sulla valutazione del minore, dando per scontato che il pediatra avesse ottenuto il consenso-autorizzazione di entrambi i genitori e solo durante la valutazione psicologica si è accorta che non era avvenuto; ha cercato di contattare il padre ma ha avuto molte difficoltà a farlo nonostante i numerosi solleciti alla madre; riconosce: "non ho interrotto la valutazione, come avrei dovuto fare, in attesa delle richieste formalizzazioni di assenso dei genitori, poiché la pesante sintomatologia del bambino e il necessitato intervento invocato dai pediatri hanno assorbito completamente la mia attenzione. Non appena, dopo non poche insistenze, la madre mi ha fornito i contatti ho immediatamente contattato il padre";
il 21.5.2012 l'iscritta ha incontrato il padre a cui ha riassunto il percorso del figlio e ha precisato: "non avevo eseguito una consulenza di parte, ma avevo offerto uno spazio neutro di ascolto a M. e ho sottolineato al signor XX la conclusione positiva del percorso. In quella sede, il padre ha firmato il foglio di consenso, gli ho consegnato la relazione ed egli mi ha ringraziato senza sollevare né dubbi né perplessità né criticità sull'operato, sulla condotta e sulla professionalità della scrivente"; ha incontrato successivamente la signora a cui ha consegnato la relazione della valutazione psicologica eseguita sul figlio; in seguito alla valutazione del minore, ha contattato l'assistente sociale per avere informazioni ulteriori e "ella riferiva che c'era un fascicolo aperto in seguito al contatto ricevuto dalla Polizia Locale a dimostrazione del fatto che la situazione familiare era molto complessa". L'assistente

sociale concordava con l'iscritta sulla necessità che i genitori avrebbero dovuto rivolgersi al centro apposito per gestire la situazione di alta conflittualità tra di loro per tutelare il minore (*ndr:* consiglio con cui l'iscritta chiude la propria relazione del 21.5.2012); successivamente non ha più avuto contatti né con il minore né con i genitori; conclude affermando: "Consapevole di aver agito nell'interesse del minore, se qualche ombra di superficialità nel mio operare potrebbe essersi determinata, non ho difficolta a ribadire che, in quel periodo ed in quella fase, la salute del minore ha prevalso. Se di colpa lieve in punto formalità si tratta, di contro sono sollevata per il contributo fornito, in quel periodo ed in quella fase, alla salute del minore e attendo serenamente il giudizio sul mio operato da parte dei valutatori".
Nell'audizione istruttoria dell'8.9.2016 la collega riferisce che lavora da anni presso l'ospedale pubblico di B.: «è stata una situazione eccezionale in quanto è arrivata la mamma con molta angoscia e con la ricetta del pediatra che riceveva il ragazzino al PS con pluri-accessi settimanali con marcata somatizzazione. Sono state escluse cause organiche».
Per quel che concerne il consenso del padre: «La madre mi diceva che avrebbe avvisato il padre per il consenso, tuttavia vi era la necessità di prendere in carico la situazione, in quanto il ragazzino era incapace di mentalizzare e vi erano molte somatizzazioni con possibilità di sviluppare un disturbo psichiatrico. Ho aperto la valutazione con garanzia della madre che stava avvisando il papà. Ho svolto due primi colloqui con la madre apprendendo una elevata conflittualità familiare ed ho contattato il pediatra previo consenso della madre».
L'iscritta precisa: «Ho iniziato la valutazione del minore. Dato che il padre non mi contattava ho chiesto alla madre di farsi accompagnare dal suo legale per applicazione dell'art. 317 c.c. Ho anche contattato l'ordine … che mi ha suggerito di contattare il padre. Ho inoltre portato il caso in supervisione». «Ho svolto la valutazione del minore in quattro incontri, successivamente ho condotto una restituzione alla madre richiedendo esplicitamente il numero del padre, che mi è stato fornito; poi ho svolto la restituzione al bambino. Dopo circa un mese e mezzo ho incontrato il padre (*ndr*: si veda la documentazione dei chiarimenti). In quella occasione ha firmato il consenso e ha espresso pareri positivi sul mio intervento, dimostrando di aver compreso la necessità e l'utilità dello stesso». L'iscritta sottolinea: «L'osservatorio del padre e il suo coinvolgimento avrebbero potuto essere utili ad avere un quadro più completo». L'iscritta precisa che dal punto di vista metodologico ha utilizzato: «colloquio clinico, test della figura umana, test della famiglia e disegno delle emozioni». In riferimento ai Servizi Sociali afferma: «la madre mi ha esplicitato il riferimento ai servizi sociali perché durante la mia consultazione c'erano stati diversi accessi della polizia che aveva allertato i servizi sociali. Dopo la restituzione alla madre, apprendendo la gravità della conflittualità genitoriale ho contattato i servizi sociali previo consenso scritto della madre. L'assistente sociale non ha fatto la segnalazione in procura avvallando la mia valutazione e condividendo l'indicazione di mediazione familiare.» «L'esposto arriva dopo 4 anni, recentemente il padre mi ha contattata e ci siamo visti e mi ha esplicitato che ne sta facendo un uso strumentale rispetto a vari procedimenti civili e penali tra lui e la moglie. Mi ha riferito inoltre che sta contattando tutti i gli operatori che hanno visto il figlio in situazioni in cui la moglie lo ha escluso».

Commissione Deontologica

Non si ritiene sussistente la violazione dell'art. 5, in quanto l'iscritta ha spiegato chiaramente di essere consapevole dei benefici metodologici che avrebbe comportato la presenza del padre, ma di aver agito prestando i primi necessari interventi nella convinzione che il padre avrebbe presto potuto essere informato e quindi prendere parte all'intervento. Nonostante la collega riferisca di aver risposto a una richiesta «necessaria e urgente» dei pediatri si rileva che gli stessi hanno prescritto: - «ciclo di colloqui psicologici per sindrome ansiosa-depressiva, necessaria valutazione da eseguire in tempi brevi», «ciclo di psicoterapia per sindrome ansiosa-depressiva». Non emerge quindi una situazione di urgenza improcrastinabile. Resta quindi il fatto che il ciclo di incontri è stato svolto senza il consenso di entrambi i genitori (art. 31: «Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela»).
Per quanto riguarda poi le comunicazioni tra l'iscritta e i servizi sociali, la deroga allo scioglimento del segreto professionale non è stata supportata dal consenso di entrambi gli aventi diritto. (Art. 11 «Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, nè informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti»).
In conclusione, l'iscritta ha agito in una situazione conflittuale tra i genitori senza rispettare il principio di responsabilità di cui all'art. 3 CD. ("Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri").
Si propone quindi l'apertura del procedimento ai sensi degli artt. 3, 11 e 31 CD.

Camera di Consiglio

Nonostante un Consigliere riconosca che l'iscritta ha dichiarato di aver agito con superficialità e nell'interesse della salute del minore, sottolinea che non si può prescindere dal fatto che ha svolto degli incontri con il minore senza il consenso dei genitori violando l'Art. 31: «Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela».
Un Consigliere afferma che l'iscritta ha redatto una relazione in una situazione conflittuale tra i genitori senza rispettare il principio di responsabilità richiamato dall'Art. 3 ("Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri").
Un Consigliere riconosce che il contatto con i Servizi Sociali, previo consenso scritto della madre, è avvenuto dopo la restituzione alla madre dell'intervento sul minore ed è in quell'occasione che l'iscritta ha appreso della gravità della conflittualità genitoriale. In questa situazione la deroga allo scioglimento del segreto professionale non è stata supportata dal consenso di entrambi i genitori. (Art. 11 «Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, nè informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti»).

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli mette ai voti l'apertura del procedimento disciplinare del N.E./D.G. ai sensi degli artt. 3, 11 e 31 del Codice deontologico

La delibera di apertura del procedimento disciplinare del caso N.E./D.G.ai sensi degli artt. 3, 11 e 31 del Codice deontologico viene approvata all'unanimità dei presenti con 10 voti favorevoli (Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, la Via, Marabelli, Pasotti).
La convocazione è fissata per il giorno 23/02/2017 alle ore 21:00
(delibera n.372/16)

e) S.V./F.K.
Il caso viene presentato dalla dott.ssa Bertani e dalla Dott.ssa Roberta Cacioppo.

Esposto

In data 16/01/2016, l'esponente – perizianda in CTU in sede di separazione giudiziale - invia a OPL una segnalazione a carico dell'iscritta. Chiede che l'Ordine possa fare una "valutazione finalmente autentica" dei test a cui entrambi i genitori sono stati sottoposti.
Allega copioso materiale, tra cui in particolare una denuncia/querela presentata il 21.12.2015 presso la Procura della Repubblica di L., in cui chiede che il Tribunale proceda penalmente nei confronti dell'iscritta per: "aver abusato della sua autorità come perito del tribunale";aver scritto una relazione "molto scorretta e tendenziosa", che ha causato alla signora un "danno irreparabile"; aver travalicato le proprie competenze; non aver rispettato i tempi di consegna della relazione stabiliti dal presidente del Tribunale; aver seguito le minori in un percorso psicologico al di fuori del mandato; essere contemporaneamente perito del Tribunale di L., coordinatrice dell'equipe tutela minori di RS e coordinatrice del centro interdecanale di B., dove le figlie seguono una psicoterapia; allega una perizia dell'iscritta, il curriculum vitae dell'iscritta, le proprie considerazioni e le contestazioni su tutta la perizia. All'interno della denuncia/querela di cui manda copia, segnala anche altri soggetti (psicologhe, assistente sociale e avvocato), e si rivolge anche contro l'ex coniuge. In particolare, all'interno dell'allegato 3, l'esponente aggiunge a quanto già scritto sopra: la perizia si presenta come una "forma di sopruso esercitata nei miei confronti, cancellando ogni mio diritto, come se la mia vita per lei non contasse nulla"; questo "accanimento" dell'iscritta ha influenzato anche il lavoro delle operatrici di RS [*ndr*: che si occupavano della presa in carico come tutela minori]; il mandato richiesto dal giudice in sede di CTU non è mai stato espletato; un racconto dettagliato della propria vita personale, coniugale e genitoriale; l'atteggiamento fazioso dell'iscritta sarebbe stato "intenzionale". E in seguito, ancora, accusa l'iscritta di aver riservato al marito, in sede di CTU, "sorrisi smaglianti"; essersi arrabbiata venendo a sapere che l'esponente godeva del gratuito patrocinio; seguire contemporaneamente 14 perizie, ipotizzando una caduta nella qualità del suo lavoro; non aver voluto ascoltare nessuno dei 10 testimoni proposti; non aver fatto cenno a una lettera scritta dalle maestre delle figlie, in cui veniva descritta la sua buona condotta di madre negli ultimi anni; questa lettera è stata nelle mani dell'iscritta, che non solo non ne ha tenuto conto durante la stesura della relazione, ma non l'ha più restituita, insieme ad altri biglietti, ricordo delle figlie; non essere stata ascoltata quando raccontava delle molteplici violenze

subite da parte del marito; non aver mai ricevuto un trattamento equo rispetto al marito (cita all'interno della relazione scritta la quantificazione dei punti esclamativi utilizzati dall'iscritta nei suoi confronti e in quelli del marito); aver ascoltato la testimonianza della "fidanzata/sposata" del marito; aver diminuito l'età delle figlie di 1 anno ciascuna; non credere "mai", all'interno della perizia, alle dichiarazioni dell'esponente, non riuscendo a comprendere chi dei due genitori fosse sincero; non aver prestato fede al "terrore" in cui l'esponente viveva a causa degli atteggiamenti del marito; aver alluso al fatto che l'esponente fosse "molto frivola"; aver svolto il secondo colloquio a distanza di ben un mese intero dal primo; aver condotto il suddetto colloquio come "un vero e proprio attacco alla mia persona"; aver deciso "arbitrariamente di avere solo incontri individuali […] senza tentare di mediare, aiutati da lei"; non averci aiutati a riflettere "sul da farsi e su ciò che era meglio fare per salvaguardare il bene delle nostre figlie"; aver distorto e manipolato intere frasi dell'esponente; aver creduto ai racconti del marito e della sua nuova compagna, salvo poi lasciarsi sfuggire un dubbio durante una telefonata con l'avvocato dell'esponente, a perizia già consegnata; non aver dato credito alle prove portate dall'esponente per suffragare la relazione extraconiugale del marito;

Chiarimenti

In data 20.04.2016, l'iscritta fa pervenire i suoi chiarimenti.
Premette la sua iscrizione all'Albo dei CTU presso il TO di L. da oltre 20 anni e la collaborazione con il TM da 10 anni, elencando i compiti che normalmente svolge in questi contesti, "nell'esclusivo primario interesse dei minori". Sottolinea come, nel caso portato dall'esponente, ogni decisione sia sempre stata comunicata e condivisa con le parti, allo scopo esclusivo di rispondere al quesito posto dal giudice. Rifiuta quindi, l'accusa di "abuso di potere", che "appare inopportuna e tendenziosa". Prosegue nel merito: le affermazioni dell'esponente sono "sicuramente dettate dalla rabbia e dal desiderio di avere <<giustizia>> come lei stessa chiede per sé e non certamente per le sue figlie alle quali, anche durante i lavori peritali, non sono mai andate le sue preoccupazioni o i suoi pensieri […]"; il secondo colloquio con le parti è avvenuto un paio di settimane dopo il primo (calendario operazioni); il ritardo del deposito della relazione è stato dettato dalla necessità di approfondire la situazione, e comunque regolarmente autorizzato dal giudice; il primo colloquio è durato più di 2 ore e non 45 minuti; l'iscritta ha saputo della richiesta di gratuito patrocinio da parte dell'esponente senza alcun commento, né tantomeno alzando la voce; l'iscritta non ha mai comunicato all'esponente il numero delle CTU in corso; l'iscritta ha sempre mantenuto un atteggiamento neutrale: "i sorrisi smaglianti, la complicità con il sig. S che è stato valutato allo stesso modo e con gli stessi strumenti della signora, sono frutto di pensieri persecutori e paranoidei come è emerso anche dalla psicodiagnosi"; "La sig.ra F., nei suoi deliri, a quanto pare sostenuti dal suo nuovo legale, s'immagina un <<triangolo perverso>> (RS, ex marito e iscritta) contro di lei."; "Sempre in linea con le sue caratteristiche personologiche, la signora riferisce della scorrettezza della consulente per non aver avvisato i Servizi Sociali,

il sindaco e l'assessore della sua intenzione di consigliare l'affido all'ente. Non è compito della scrivente in sede di lavori peritali confrontarsi con i servizi sociali sulla conclusione della valutazione peritale, anticipandone i contenuti. Sarà poi il Giudice a dare mandato…"; corrisponde a verità l'incarico dell'iscritta come coordinatrice dell'equipe Tutela minori e referenti del gruppo degli psicologi del Consultorio Familiare. Come da prassi l'iscritta non si è occupata nè interessata della situazione del nucleo in oggetto; l'esponente ha tutto il diritto di accedere al Consultorio per chiedere i riferimenti delle psicologhe delle figlia, ma "se nell'attuale la signora non ne conosce le generalità dopo 3 lunghi anni, significa che non si è mai preoccupata di farlo o che non era una sua priorità"; gli eventuali testimoni sono a discrezione della CTU ove non vengano espressamente richiesti da quesito; "in questo caso sono state sentite le persone che hanno avuto a che fare in modo significativo con le minori"; l'iscritta ha fatto istanza al Giudice perchè le minori si recassero dai nonni durante il periodo estivo in seguito all'evidenza (referti del PS e affermazioni delle minori) delle percosse subite dalle figlie da parte della madre e allo scopo di allontanarle dal conflitto familiare; compito della CTU non è accertare la verità delle informazioni delle parti, ma "avere un quadro completo della situazione familiare attraverso l'incrocio di informazioni, valutazioni, osservazione, etc. E sempre e solo per dare al giudice la possibilità di assumere provvedimenti nell'esclusivo interesse delle minori"; le minori hanno in seguito manifestato la propria gratitudine nei confronti della CTU attraverso SMS e telefonate; l'iscritta non è responsabile del fatto che l'esponente non abbia partecipato agli interventi ritenuti opportuni da parte del giudice; l'iscritta è dispiaciuta che l'esponente "sia ancora così arrabbiata e rancorosa perchè mostra di non essere cambiata e di essere più attenta ad ottenere giustizia piuttosto che a riconquistare l'amore e il rispetto delle sue figlie"; l'iscritta chiede che il proprio operato venga valutato da OPL anche leggendo la relazione di CTU che l'esponente stessa allega: "in tale contesto non si ritiene di aver violato alcun articolo del codice deontologico"; l'iscritta ha ricevuto numerose attestazioni di stima per il proprio lavoro in ambito forense, anche dallo stesso presidente del Tribunale in carica all'epoca dei fatti qui citati.

Commissione Deontologica

Alla luce di quanto sostenuto dall'iscritta nei propri chiarimenti (nonostante un tono a tratti polemico e ostile) e di quanto scritto all'interno della relazione di CTU, la commissione ritiene di proporre **l'archiviazione** del caso.

Il Vicepresidente dott. Mazzucchelli mette ai voti l'archiviazione del caso S.V./F.K. **La delibera di archiviazione del caso S.V./F.K.viene approvata all'unanimità dei presenti con 10 voti favorevoli** (Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, la Via, Marabelli, Pasotti).
(delibera n.373/16)

Il Presidente Bettiga e il Segretario Parolin rientrano alle ore 22:44

f) C.A./C.C.

Il caso viene presentato dall'avv. Massimo Ruggiero.

Esposto

Con atto del 20.5.2015, la esponente segnala che ha avuto una sentenza di divorzio nel 5.10.2010 in cui c'è stato l'affido congiunto a entrambi i genitori del figlio di 10 anni e il collocamento prevalente presso la madre.
A marzo del 2015 ha saputo dalla ex-moglie che il figlio era seguito da una psicoterapeuta senza aver mai dato il suo consenso. Inoltre l'esponente sostiene che, nonostante i contatti tra lui e l'iscritta nei quali chiedeva la sospensione immediata dei colloqui con il figlio, l'iscritta ha continuato a vedere il ragazzo. L'esponente precisa che: "sulla base delle dichiarazioni del proprio figlio e dalle comunicazioni intercorse tra i legali delle parti, ha ragione di ritenere che la psicologa in realtà non ha mai sospeso l'attività sul minore nelle more di ottenere rilasciato un consenso scritto da parte di chi scrive".
Con atto del 30 maggio 2016, l'esponente, facendo seguito alla richiesta della Commissione Deontologica invia le comunicazioni intercorse tra i legali delle parti che seppure non integralmente, riportano «alcuni passaggi che avevano lasciato presupporre una continuazione dell'attività del minore». L'esponente allega un Provvedimento del 4.7.2012 da cui si rileva l'intervento dei Servizi Sociali di M. di monitorare la situazione familiare del minore predisponendo interventi di sostegno psicopedagogici e psicoterapeutici al minore e ai genitori.

Chiarimenti

L'iscritta, con atto del 30.6.2015, evidenzia che il minore è stato accompagnato dalla madre, presso la struttura "Cooperativa F. C.", dove svolge la sua attività di psicologa (struttura conosciuta dall'avvocato di parte e per questo motivo consigliata dallo stesso); ha accolto la richiesta della madre per un percorso di sostegno al ragazzo, specificando che avrebbe effettuato "un paio di colloqui di conoscenza allo scopo di verificare l'effettiva fattibilità ed utilità di un eventuale successivo percorso. Tali colloqui sono stati effettuati in numero di due". Nel primo incontro è stata sollevata con la madre la questione del consenso e la necessità che questo fosse sottoscritto da entrambi i genitori; a fronte dei due colloqui preliminari effettuati l'iscritta comunica "la necessità, dato il periodo di particolare fatica che il ragazzo stava attraversando, di un lavoro di sostegno ed accompagnamento" ma ribadisce alla madre l'opportunità di avere il consenso e lei si dice fiduciosa circa la possibilità di ottenerlo dal marito; «riceve la telefonata del padre il quale si dice assolutamente contrario a fornire il consenso per il percorso del figlio, essendo questi (ed il nucleo per intero) già in carico presso i servizi sociali di M., quindi eventualmente nella condizione di fruire presso i servizi stessi di un percorso analogo», «di fronte al fermo rifiuto del padre, l'iscritta definisce l'impossibilità ad intraprendere con L. qualsiasi tipo di lavoro, avendo ben presente quello che afferma in merito il codice deontologico e nel pieno rispetto dello stesso. Comunica alla madre per telefono l'impossibilità di prendersi carico del ragazzo»; «precisa che si è informata sullo status giuridico del minore, al contrario di quanto sostiene l'esponente, e l'attività sul minore non è mai iniziata e pertanto non è mai proseguita in alcuna forma (al contrario di quanto sostenuto all'esponente). Specifica che: "I colloqui, per la loro natura di verifica di prerequisiti ed analisi della domanda, sono stati

effettuati a titolo completamente gratuito, come prevede il modus operandi della struttura presso cui opero"»; «si rammarica di essere stata trattata alla stregua di un elemento utile in sede giudiziaria, utile in particolare al signor C. nella gestione delle sue ormai pluriennali vicende processuali». Nell'audizione dell'8 settembre 2016 l'iscritta illustra il suo percorso formativo concluso nel 2006 presso la scuola di specializzazione ad indirizzo sistemico e la sua attività professionale (attività privata e socia lavoratrice presso una cooperativa). Collabora con il servizio tutela minori del comune di M. (Spazio Neutro) e segue un progetto di accesso spontaneo in cui svolge attività di sostegno, accompagnamento e psicoterapia a minori, adulti e coppie. L'iscritta precisa: «ho ricevuto dalla mamma del minore una richiesta telefonica di incontro e ho chiesto per chi fosse: la signora ha parlato di una situazione di fatica del figlio, derivante da una separazione ancora in atto presso il tribunale. Ho invitato la signora e il minore a presentarsi presso la struttura per un incontro di conoscenza e raccolta dati. In questa sede faccio un incontro di 45 minuti in cui raccolgo i dati, mi faccio spiegare la situazione del nucleo. Apprendo che c'è una presa in carico da parte dei servizi sociali, che hanno proposto un percorso per il minore, ma non è mai partito perché la madre non aveva fiducia e temeva tempi troppo lunghi. In quella sede faccio presente che intendo incontrare il minore in un secondo momento per fare una chiacchierata io e lui, per valutare la fattibilità del percorso. In ogni caso, se il percorso fosse partito, sarebbe stato necessario il consenso di entrambi i genitori. Il secondo incontro è avvenuto solo con il figlio.» L'iscritta aggiunge: «la signora mi ha fatto sapere di comunicare con il marito solo tramite avvocato, e che l'avvocato si stava muovendo per ottenere questo consenso; comunque, in occasione del secondo colloquio (quello individuale con il minore), il consenso non c'era. Ho incontrato comunque il minore, per quello che come modus operandi del Centro è considerato un colloquio di conoscenza: raccolta dati e la possibilità, che in modo condiviso, venga formulata una domanda anche da parte del minore. Questi colloqui che noi fissiamo in un numero massimo di 3 sono a titolo gratuito. L'iscritta aggiunge: «L'assunzione del rischio è legata al fatto che la signora in quel momento mi ha prospettato ottimismo sulla possibilità che il papà esprimesse il proprio consenso. Ho assunto il rischio in virtù di quella rassicurazione, con un tipo di incontro molto lontano da un intervento incisivo e di tipo psicologico o terapeutico: dal mio punto di vista non lavoravo in quel setting.» «La situazione tra i genitori che consideravo meno conflittuale di quanto fosse: in realtà la conflittualità era ancora molto aperta e viva. Ho valutato male la situazione. Nemmeno il fatto che ci fossero coinvolti i servizi mi ha fatto venire campanelli d'allarme, perché la signora è stata molto rassicurante.» «La signora mi ha descritto la tempistica e la situazione attuale, rispetto all'affidamento del minore, ma non ho visto nulla di scritto. Non ho valutato con sufficiente approfondimento la situazione né dal punto di vista giuridico (visione dei documenti) né relazionale (entità del conflitto)». L'iscritta in relazione al consenso dice: «per raccogliere il consenso, in cooperativa utilizzo dei moduli su carta intestata e sui quali c'è il mio nome. Se il minore viene accompagnato da entrambe le figure, lo raccolgo al momento; diversamente, lo raccolgo per il tramite del modulo che consegno al genitore presente.» Per quel che concerne le supervisioni in Cooperativa afferma: «facciamo supervisione sui casi più difficili, tenendo dentro anche il pezzo dei servizi e quello del tribunale. Poi ci sono incontri più allargati in cui veniamo invitati come operatori dai servizi per fare interventi di rete». «Alla luce di quanto è successo, sicuramente oggi mi prenderei la briga di contattare immediatamente l'altra parte e di verificare che questo ipotetico consenso ci sia effettivamente. Non lascerei che il consenso venga espresso da una sola parte».

Commissione Deontologica

La Commissione ricorda che sul tema del consenso informato al trattamento dei minori esistono pareri discordanti. La Commissione ritiene che l'iscritta potrebbe aver violato: Art. 3. l'iscritta non si è attivata a prendere sufficienti informazioni e documentazioni relative alla situazioni familiare del minore («Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri»). Art. 5 L'iscritta non ha specificato dal punto di vista metodologico il motivo della sua scelta di incontrare la madre e il minore a fronte di una richiesta della sola madre e non ha dimostrato particolare consapevolezza rispetto alle metodologie che ha impiegato («Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate»). Art. 31 L'iscritta, nonostante la situazione familiare conflittuale, ha deciso comunque di vedere il minore in assenza del consenso del padre. («Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela»).
L'orientamento della Commissione Deontologica è per l'apertura ai sensi degli articoli 3, 5, 31.

Camera di Consiglio

Nella discussione emergono posizioni posizioni discordanti in relazione alla violazione dell'Art. 31. Un Consigliere afferma che l'iscritta, per incontrare anche solo una volta il minore, avrebbe dovuto comunque avere il consenso di entrambi i genitori.
Un Consigliere sottolinea che l'iscritta appare poco consapevole della scelta che ha fatto di vedere comunque il minore senza il consenso del padre dimostrando di aderire più a un modello organizzativo in linea con il modo di lavorare della Cooperativa che a una scelta metodologica sostenuta da una motivazione teorica. In quest'ottica avrebbe violato l'Art. 5 in quanto l'iscritta non ha dimostrato particolare consapevolezza rispetto alle metodologie che ha impiegato.
Un Consigliere afferma che ha incontrato il minore solo per una raccolta di informazione e per lo stato di disagio del minore e questo potrebbe giustificare il fatto che, attendendo il consenso del padre, ha comunque svolto un incontro.
Un Consigliere sostiene che l'iscritta non abbia considerato che era già in atto una presa in carico dei Servizi Sociali al fine di monitorare la situazione familiare del minore e non si è attivata a prendere sufficienti informazioni e documentazioni prima di vedere minore violando l'Art. 3 («Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri»).
Si osserva come il continuo richiamo alla prassi operativa in uso presso la Cooperativa a motivazione della scelta di vedere il minore anche senza il previo consenso di uno dei

genitori fa ipotizzare una mancanza di autonomia professionale da parte dell'iscritta (Art. 6 C.D.)
Un Consigliere sostiene che l'iscritta non ha considerato la gravità della situazione conflittuale tra i genitori valutando male la situazione e incorrendo nella violazione dell'Art.3.

Il Consigliere Longo esce alle ore 23:10

Il Presidente dott. Bettiga mette ai voti l'apertura del procedimento disciplinare del caso J. C.A./C.C. ai sensi degli artt. 3, 5, 6, 31 del Codice Deontologico
La delibera di apertura del procedimento disciplinare del caso C.A./C.C. ai sensi degli artt. 3, 5, 6, 31 del Codice Deontologico viene approvata all'unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti).
La convocazione è fissata per il giorno 23/02/2017 alle ore 21:15
(delibera n.374/16)

g) P. A. - N.S. E.E. / F. R.C.
Il caso viene rinviato

Il Consigliere Longo rientra

Si torna al punto 4 per votazione decisione procedimento disciplinare: Z. M.A. / Z. G.M.

Si vota per il rinvio dell'audizione al giorno 23/03/2017.
La proposta di rinvio viene approvata all'unanimità con 12 voti favorevoli (Bettiga, Parolin, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti).
(delibera n.375/16)

Alle ore 23:31 il Presidente dott. Bettiga dichiara chiusa la seduta.
Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 15/12/2016

Il segretario	Il presidente	La coordinatrice della Commissione Deontologica
Laura parolin	Riccardo Bettiga	Barbara Bertani